



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di complessive n. 15 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 5 da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità, n. 5 nell'Area dei funzionari e n. 5 nell'Area degli assistenti, da destinare alla *Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali* istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ss.mm.ii., recante la *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, ed in particolare l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019, con il quale è stato approvato il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*, da ultimo modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2023, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, recante *"Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, così come modificato con il decreto ministeriale 31 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 9 agosto 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2024, recante *"Modifiche al predetto decreto ministeriale 30 settembre 2021"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 10 settembre 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2025, recante *"Modifiche al predetto decreto ministeriale 30 settembre 2021"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 24 novembre 2025;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e in particolare gli artt. 35 e seguenti, relativi al reclutamento del personale non dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ss.mm.ii., recante *"Codice dell'ordinamento militare"*, e in particolare gli articoli 678 e 1014, rubricati - rispettivamente - *"Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari"* e *"Riserve di posti nel pubblico impiego"*;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante *"Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"* e, in particolare, l'articolo 18, comma 4, rubricato *"Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro"*;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"*, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 17-ter dello stesso, rubricato *"Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali"*;

CONSIDERATO che l'art. 17-ter, comma 3, del predetto decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, dispone - tra l'altro - che *"...il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità, previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello [...]"*;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, e ss.mm.ii., nonché il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e ss.mm.ii., recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e ss.mm.ii., recante la *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante *"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*;

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante *"Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante *"Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della Legge 11 luglio 2002, n. 148"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, *"Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, *"Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272"*;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai sensi del quale *"Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 3, lettera o), in favore del genere meno rappresentato"*;

RILEVATA l'inapplicabilità della norma predetta all'Area delle elevate professionalità, dal momento che alla data attuale non risulta ivi inquadrato alcun dipendente dell'Amministrazione;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2025 risultano inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione/area Funzionari n. 3224 donne e n. 2287 uomini - pari rispettivamente al 58,50% e al 41,50% del personale inquadrato nei ruoli dell'area medesima - e che, dunque, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 487 del 1994, riscontrato che il differenziale tra i generi è inferiore al 30%, non si darà luogo all'applicazione del titolo di preferenza individuato dalla norma predetta;

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2025 risultano inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione/area Assistenti n. 1842 donne e n. 1797 uomini - pari rispettivamente al 50,62% e al 49,38% del personale inquadrato nei ruoli dell'area medesima - e che, dunque, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 487 del 1994, riscontrato che il differenziale tra i generi è inferiore al 30%, non si darà luogo all'applicazione del titolo di preferenza individuato dalla norma predetta;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, e ss.mm.ii., recanti, rispettivamente, *"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"* e *"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori"*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, e ss.mm.ii., recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e, in particolare, gli artt. 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

ATTESO che dal prospetto informativo disabili (c.d. PID) trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - riepilogativo della situazione occupazionale al 31 dicembre 2025 - le quote di riserva di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, saranno coperte con apposite procedure di reclutamento, distinte dal presente concorso;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e ss.mm.ii., recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e ss.mm.ii., recante *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)"*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *"Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola"*;

VISTA la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, recante *"Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici"*;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss.mm.ii., recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis, concernente i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);

VISTO il decreto interministeriale 9 novembre 2021, emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto interministeriale 22 luglio 2022, emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante *"Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO - nelle more dell'approvazione del PIAO 2026-2028 - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 26 maggio 2025 (registrato presso la Corte dei Conti in data 4 settembre 2025, al n. 1398) e successivamente aggiornato, per quanto attiene alla Sezione 3, con decreto del 31 dicembre 2025 (attualmente in corso di registrazione);

VISTA la nota prot. MEF-DAG n. 24227 del 16 febbraio 2026, a mezzo della quale la Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze comunicava al Dipartimento della Funzione Pubblica/Commissione RIPAM - anche ai fini dell'art. 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'intenzione di svolgere autonomamente le procedure concorsuali previste dal citato art. 17-ter, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante *"Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali;

VISTO l'accordo nazionale per l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritto tra la delegazione datoriale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni Centrali in data 17 marzo 2023;

FERMI RESTANDO gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 giugno 2023, concernente le competenze trasversali relative al personale non dirigenziale;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023, concernente le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (di durata triennale), di complessive n. 15 unità di personale non dirigenziale, di cui:

- n. 5 da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, famiglia delle EP giuridico-amministrative (profilo professionale: **Specialista giuridico per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali** - Codice EP.GIUR-AMM.CAB);
- n. 5 nell'Area dei funzionari, famiglia dei funzionari giuridico-amministrativi e di organizzazione (profilo professionale: **Funzionario giuridico esperto in valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali** - Codice FUNZ.GIUR-AMM.CAB);
- n. 5 nell'Area degli assistenti, famiglia degli assistenti amministrativo-economici (profilo professionale: **Assistente amministrativo** - Codice ASS. AMM-ECO.CAB).

Le unità selezionate a mezzo della presente procedura saranno destinate alla *Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali* istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (sede di servizio: Roma).

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento (30%) dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero, durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con il presente concorso si determina, per ciascuno dei profili professionali sopra menzionati, una frazione di riserva di posto (0,5) a favore dei soggetti sopra indicati.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento (15%) dei posti relativi a ciascun codice concorsuale. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

con il presente concorso si determina, per ciascuno dei profili professionali sopra menzionati, una frazione di riserva di posto (0,75) a favore dei soggetti sopra indicati.

4. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove all'atto della formazione della graduatoria finale di merito sia necessaria una riduzione dei posti da riservare in relazione al limite di cui al presente comma i posti da riservare ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti proporzionalmente.

5. Le riserve ed i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, di cui al successivo art. 2, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

6. Coloro che intendono avvalersi della riserva di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso. In caso di omessa dichiarazione, al candidato non viene concesso il beneficio della riserva.

Art. 2

Titoli di preferenza

1. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) i candidati con maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma 1-*quinqes*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) i candidati con minore età anagrafica.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, lett. d-*bis*), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I cittadini di Stati terzi sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta perdita di efficacia o validità, ovvero mancato rinnovo del titolo di soggiorno del candidato, lo stesso è automaticamente escluso dalla procedura concorsuale;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

d) idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

e) possesso dei seguenti requisiti specifici, in relazione al codice concorsuale di interesse:

Codice EP.GIUR-AMM.CAB

Titoli di studio

- "laurea magistrale" (LM), nelle seguenti classi di laurea o in classi di laurea equiparate secondo la normativa vigente: LMG/01 Giurisprudenza; LM/SC-GIUR Scienze giuridiche;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- dottorato di ricerca o master di secondo livello, valutato attinente al profilo professionale ricercato;

Esperienza professionale

- esperienza professionale effettiva di almeno 12 mesi, anche non continuativi, in funzioni specialistiche e/o di responsabilità nell'ambito delle attività inerenti alla famiglia professionale di riferimento. L'esperienza deve essere comprovata attraverso almeno uno dei seguenti requisiti:

- rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, regolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Funzioni Centrali;
- attività di consulenza o collaborazione professionale prestata in favore di amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto Funzioni Centrali.

A tal proposito, il candidato dovrà indicare nella domanda di ammissione, in ogni caso, la denominazione dell'amministrazione in favore della quale è stata prestato servizio/attività di consulenza o collaborazione professionale, la durata del rapporto di lavoro/consulenza/collaborazione professionale e le funzioni svolte.

Codice FUNZ.GIUR-AMM.CAB

Titoli di studio

- laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi di laurea o in classi di laurea equiparate secondo la normativa vigente: LMG/01 Giurisprudenza; LM/SC-GIUR Scienze giuridiche;

- laurea (L) nelle seguenti classi di laurea o in classi di laurea equiparate secondo la normativa vigente: L-14 Scienze dei servizi giuridici;

Codice ASS. AMM-ECO.CAB

- diploma di istruzione superiore: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

- f) adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati privi della cittadinanza italiana;
- g) ulteriori requisiti, di cui alle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) e p) del presente bando di concorso, o comunque previsti dalla normativa vigente;
- h) adeguata conoscenza della lingua inglese;
- i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse adeguata alle funzioni da svolgere.

2. I titoli indicati nella lettera e) del precedente comma si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.

3. Non possono essere assunti coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere i candidati che abbiano riportato condanne, anche non definitive e pregresse o sopravvenute alla procedura concorsuale, ovvero risultino destinatari di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, per reati incompatibili con l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento dei requisiti prescritti dal presente bando, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del presente bando di concorso. È facoltà dell'Amministrazione espletare i controlli dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento, anche successivamente al termine della procedura concorsuale.

Art. 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda di ammissione

1. Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento "inPA", disponibile all'indirizzo Internet: <https://www.inpa.gov.it>, e sarà consultabile e sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo Internet "<https://www.mef.gov.it/concorsi/2024/index.html>".

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura concorsuale esclusivamente per il tramite del Portale "inPA", autenticandosi da remoto con SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilando il format di candidatura - relativo alla procedura in oggetto - ivi presente, previa registrazione del candidato sul Portale stesso. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda relativa al presente bando, pubblicato sul Portale "inPA", devono essere completati entro le ore 23:59 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e del loro esito, è effettuata attraverso la relativa pubblicazione, avente valore di notifica a tutti gli effetti, sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, alla pagina dedicata alla procedura concorsuale.

4. La registrazione sul Portale "inPA" comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5

Domanda di ammissione: contenuto, termini e modalità

1. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il titolo di studio posseduto, richiesto ai fini della partecipazione della procedura concorsuale, di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del presente bando, con l'indicazione dell'università o dell'istituzione



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

che lo ha rilasciato e della data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

l) in relazione al solo **Codice EP.GIUR-AMM.CAB**, di possedere un'esperienza professionale effettiva di almeno 12 mesi, anche non continuativi, maturata in funzioni specialistiche e/o di responsabilità nell'ambito delle attività inerenti alla famiglia professionale di riferimento. Si rinvia, a tal proposito, a quanto specificato dal precedente art. 3, comma 1, lett. e), in merito alle ulteriori informazioni da riportare nella domanda di ammissione alla presente procedura concorsuale;

m) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati privi della cittadinanza italiana;

n) di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese;

o) di possedere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

p) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. Il candidato dichiara altresì di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. ovvero di essere stato sottoposto ad applicazione della pena ai sensi del medesimo art. 444 c.p.p., in quest'ultimo caso indicando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato;

q) il possesso di eventuali titoli da valutare in base a quanto previsto dall'art. 11 del presente bando;

r) il possesso dei titoli di preferenza e di riserva previsti dalla normativa vigente e dal presente bando. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale di merito;

s) di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni di cui all'art. 14 del presente bando di concorso;

t) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato di tutti gli articoli del bando e di accettare tutte le condizioni ivi prescritte.

2. I candidati dovranno inoltre dichiarare espressamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

3. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato *.pdf*. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione dovrà essere tempestivamente inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it.

5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato *.pdf*. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

6. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. La Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato *.pdf*. Qualora la gravidanza o lo stato di allattamento sopraggiungano successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, le candidate potranno darne comunicazione all'unità organizzativa del responsabile del procedimento, individuato dall'art. 13 del presente bando di concorso.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di ammissione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito *form* di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di ammissione alla presente procedura concorsuale delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti al medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

8. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

9. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di ammissione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda medesima sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

10. Il candidato può modificare o integrare la domanda di ammissione fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In caso di più invii della domanda medesima, si tiene conto unicamente di quella inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private di effetti.

11. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione dai candidati. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di ammissione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

12. La data di presentazione telematica della domanda di ammissione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda medesima, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irriuale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Art. 6

Commissioni esaminatrici

1. Con successivo provvedimento, per ciascun profilo codice di concorso previsto dal bando, sarà nominata la Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994.

2. La Commissione esaminatrice è formata da tre componenti esperti nelle materie di cui al successivo art. 10.

3. Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Ai fini della valutazione delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini dei candidati, connesse alla natura delle funzioni messe a bando, possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice professionisti esperti nel settore *HR* o appartenenti a soggetti esterni specializzati in *assessment*, specialisti in psicologia e risorse umane, nonché esperti in competenze trasversali e *soft skills*.

4. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione esaminatrice per quanto attiene alle rispettive materie.

5. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

6. Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

7. La Commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.

Art. 8

Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale, in relazione a ciascuno dei codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:

- a) eventuale prova preselettiva, secondo la disciplina di cui all'art. 9, qualora - in relazione al singolo codice concorsuale - il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di ammissione sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a bando;
- b) prova orale, secondo la disciplina di cui all'art. 10, riservata ai candidati ammessi all'esito della prova preselettiva (laddove espletata) [punteggio max: n. 80 punti];
- c) valutazione dei titoli, che verrà effettuata - con le modalità previste dall'art. 11 - a seguito dell'espletamento della prova orale e con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei all'esito della prova medesima, sulla base di quanto dichiarato espressamente dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso [punteggio max: n. 20 punti];



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dello svolgimento della presente procedura o di determinate fasi della stessa, si riserva di concludere accordi con soggetti specializzati nell'organizzazione di procedure concorsuali e nella gestione logistico-operativa delle stesse.

3. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

4. La Commissione esaminatrice di ciascun codice concorso redige le graduatorie finali di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato nell'ambito della prova orale e della fase di valutazione titoli [punteggio max: n. 100 punti (80+20)].

Art. 9

Prova preselettiva

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare una prova preselettiva - distinta per ognuno dei codici previsti dal bando - nel caso in cui venga presentato, per singolo profilo concorsuale, un numero di domande di ammissione pari a dieci (10) volte il numero di posti messi a concorso.

2. In esito alla prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova orale, per ciascun codice concorso, un numero di candidati pari a 10 (dieci) volte il numero di posti messi a bando, compresi gli *ex aequo*.

3. La prova in oggetto consisterà nella somministrazione di un test di n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, inerenti alle materie oggetto del colloquio di cui all'art. 10. Una quota dei predetti quesiti sarà destinata ad accertare il possesso, in capo ai candidati, delle competenze trasversali (c.d. *soft skills*). Le modalità di svolgimento della prova verranno rese note con successivo avviso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente bando.

4. La prova preselettiva, laddove espletata, si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

5. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% (ottanta per cento), in base all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Il punteggio conseguito nella prova in oggetto non concorre alla formazione della votazione finale riportata complessivamente dal candidato.

7. I candidati regolarmente iscritti online che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati devono presentarsi con un valido documento di



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

9. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la Commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della Commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA".

10. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 10

Prova orale

1. La prova orale, distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, consisterà in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati in relazione alle seguenti materie:

Codice EP.GIUR-AMM.CAB

- diritto costituzionale
- diritto dell'Unione Europea
- contabilità di Stato e degli enti pubblici
- diritto amministrativo
- diritto commerciale
- diritto degli intermediari e dei mercati finanziari
- codice di comportamento e ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze

Codice FUNZ.GIUR-AMM.CAB

- elementi di diritto costituzionale



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- elementi di diritto dell'Unione Europea
- elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici
- diritto amministrativo
- diritto commerciale
- diritto degli intermediari e dei mercati finanziari
- codice di comportamento e ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze

Codice ASS. AMM-ECO.CAB

- elementi di diritto costituzionale
- elementi di diritto dell'Unione Europea
- elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici
- diritto amministrativo
- elementi di diritto commerciale
- elementi di diritto degli intermediari e dei mercati finanziari
- codice di comportamento e ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze

2. In sede di prova orale per tutti i codici di concorso si procede all'accertamento, a mezzo di un giudizio di idoneità, della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Qualora non venisse espletata la prova preselettiva, in sede di prova orale si procede altresì all'accertamento del possesso, in capo ai candidati, delle competenze trasversali (c.d. *soft skills*).

3. Eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova orale verranno rese note con successivo avviso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente bando.

4. La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 56/80, fermo restando l'accertamento delle conoscenze/competenze di cui al precedente comma 2.

5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

Art. 11

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata da ciascuna Commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale e nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Salvo quanto diversamente disposto



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

ai sensi del presente articolo, ai titoli utilizzati come requisiti di ammissione al concorso non è attribuito alcun punteggio.

3. Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

Codice EP.GIUR-AMM.CAB

- 3 punti per dottorato di ricerca (DR) utilizzato quale requisito di ammissione al concorso;
- 6 punti per ogni dottorato di ricerca (DR) - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato;
- 4 punti a fronte del possesso di abilitazione professionale, conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al singolo profilo concorsuale, attinente al profilo professionale ricercato;
- 3 punti per ogni diploma di specializzazione (DS) - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato;
- 2 punti per ogni master universitario di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato e non utilizzato quale requisito di ammissione al concorso;
- 1 punto per ogni master universitario di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato;
- votazione conseguita, con riferimento alla laurea costituente titolo di accesso alla presente procedura concorsuale: 0,3 punti per ogni voto superiore a 105/110;
- conseguimento della lode, con riferimento alla laurea costituente titolo di accesso alla presente procedura concorsuale: 0,5 punti;
- 1 punto per ogni pubblicazione scientifica - fino a un massimo di 3 pubblicazioni - attinenti al profilo professionale ricercato;

Codice FUNZ.GIUR-AMM.CAB

- 6 punti per ogni dottorato di ricerca (DR) - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato;
- 4 punti per ogni abilitazione professionale, conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al singolo profilo concorsuale - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato;
- 3 punti per ogni diploma di specializzazione (DS) - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato;
- 2 punti per ogni master universitario di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- 1,5 punti in caso di conseguimento di laurea specialistica (LS)/laurea magistrale (LM) - o altro titolo equiparato - costituente il naturale proseguimento della laurea triennale (L) valevole quale requisito di ammissione al concorso;
- 1 punto per ogni master universitario di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso - fino a un massimo di due titoli valutabili - attinente al profilo professionale ricercato;
- votazione conseguita, con riferimento alla laurea costituente titolo di accesso alla presente procedura concorsuale: 0,3 punti per ogni voto superiore a 105/110;
- conseguimento della lode, con riferimento alla laurea costituente titolo di accesso alla presente procedura concorsuale: 0,5 punti;
- 1 punto per ogni pubblicazione scientifica - fino a un massimo di 3 pubblicazioni - attinenti al profilo professionale ricercato;

Codice ASS. AMM-ECO.CAB

- votazione conseguita, con riferimento al diploma di istruzione superiore costituente titolo di accesso alla presente procedura concorsuale:

- 1 punto per votazione da 70 a 80/100 (ovvero da 42 a 48/60);
- 2 punti per votazione da 81 a 95/100 (ovvero da 49 a 57/60);
- 3 punti per votazione da 96 a 100/100 (ovvero da 49 a 57/60);
- 4 punti per votazione di 100/100 (ovvero di 60/60);
- 5 punti laddove al punteggio di 100/100 (ovvero di 60/60) si accompagni la lode;

- 0,20 punti per ogni mese di servizio effettivo svolto - in qualità di Assistente o in altra Area professionale/qualifica equiparata all'Area Assistenti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali - presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino ad un massimo di n. 5 punti. Nel caso in cui il servizio effettivo sia stato svolto in qualità di Funzionario o in altra Area professionale/qualifica equiparata all'Area Funzionari o di livello superiore alla medesima, il punteggio da riconoscersi su base mensile è elevato da 0,20 a 0,40 punti.

4. I titoli di studio di cui al presente articolo sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione e del merito, ovvero dal Ministero dell'università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono altresì valutati i titoli conseguiti all'estero, qualora riconosciuti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.

5. Con riferimento al **Codice EP.GIUR-AMM.CAB** - ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. l) - e al **Codice ASS. AMM-ECO.CAB** - ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al periodo di servizio effettivo - si applicano anche i seguenti principi:

a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

b) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

6. La valutazione in oggetto è riferita ai soli titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Non sono presi in considerazione i titoli non espressamente dichiarati nella domanda medesima.

7. L'obbligo di dichiarazione dei titoli in oggetto, ai fini della valutazione prevista dal presente articolo, riguarda anche eventuali candidati già in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. La Commissione esaminatrice tiene conto dei soli titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

9. È facoltà dell'Amministrazione richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati.

10. La Commissione esaminatrice provvederà a valutare i titoli di studio indicati nel precedente comma 3 solo se attinenti al profilo professionale richiesto.

11. I titoli che, sommati ad altri, all'interno della medesima tipologia, o tra tipologie differenti, determinino un punteggio complessivo eccedente il valore massimo attribuibile al candidato, secondo le prescrizioni di cui al presente articolo, sono valutati entro i predetti limiti massimi di punteggio.

Art. 12

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.

2. I candidati dichiarati vincitori saranno assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (di durata triennale) - con inquadramento nell'area e nella famiglia professionale indicate nell'art. 1, comma 1, del presente bando, sede di servizio: Roma - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale e dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

3. I candidati dichiarati vincitori, nonché gli idonei - convocati per l'assunzione nell'ambito di eventuali scorrimenti delle graduatorie concorsuali - che abbiano partecipato alla procedura concorsuale in forza di un titolo di ammissione estero, da riconoscersi ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare la relativa istanza entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito. In caso di conclusione negativa del procedimento di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

soggetto interessato si considera decaduto dalla graduatoria finale di merito - con conseguente depennamento dalla stessa - e dall'assunzione.

4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso, nonché, in caso di scorrimento delle graduatorie finali di merito, i candidati ivi utilmente collocati in qualità di idonei.

5. Il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla assunzione e dalla graduatoria finale di merito, con conseguente depennamento dalla stessa.

Art. 13

Accesso agli atti e responsabile del procedimento

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente *pro tempore* dell'Ufficio III della Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il responsabile del procedimento si avvale del supporto operativo, materiale e strumentale dell'Ufficio III della Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le comunicazioni indirizzate al responsabile del procedimento devono pervenire all'indirizzo PEC dcp.dag@pec.mef.gov.it.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono reperibili al link "Privacy Policy" (<https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>), presente in calce al sito web del Portale.

2. I dati personali forniti dagli interessati sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, in qualità di responsabile del trattamento (di seguito, il "Responsabile"), mediante domanda di ammissione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso. Saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (artt. 35 e 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e art. 2 del decreto-legge 30



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), del RGPD.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la cui base giuridica risiede nell'art. 6, par. 1, lett. f), del RGPD.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

- a) soggetti incaricati o autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare o del Responsabile;
- b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del RGPD;
- c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio extra UE.

9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di ammissione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il Titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.

12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale:

www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/altri_contenuti/protezione_dati_personali/index.html



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

15. L'interessato, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Ministero dell'economia e delle finanze" ai seguenti indirizzi:

- pec: rpd@pec.mef.gov.it

- email: responsabileprotezionedati@mef.gov.it

16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 15

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Il Capo Dipartimento

Firmatario1